

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PATRIA, PELLIZZARI, SAVIO, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, MONGIELLO, ZANIBONI, MENEGHETTI, ROSINI

Presentata il 23 novembre 1983

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed istituzione di un apposito sistema di rilevazione e di controllo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura, per affrontare il fenomeno delle sofisticazioni e delle frodi nel settore vitivinicolo, erano stati presentati diversi progetti di legge, alcuni di carattere generale, e altri che riguardavano aspetti e norme specifiche della vigente legislazione.

L'esame parlamentare aveva portato alla predisposizione di un testo unificato da parte della Commissione agricoltura della Camera, su cui si era manifestato l'assenso delle diverse parti politiche presenti nella stessa Commissione

Per utilizzare il lavoro svolto, in vista di una sollecita approvazione che è ritenuta estremamente importante da tutti gli operatori del settore, i quali versano in una situazione di grave disagio a causa dell'estendersi del fenomeno delle sofisti-

cazioni, con la presente proposta di legge si è ritenuto opportuno ripresentare integralmente il suddetto testo unificato.

Si ricorda che con tale provvedimento si intende, tra l'altro, regolamentare meglio l'esercizio dei poteri di controllo su tutta la materia, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale stabilisce che lo Stato si avvale della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nel settore vitivinicolo. In particolare il testo si propone di disciplinare più rigorosamente la fase di accertamento delle giacenze e delle produzioni, modificando le procedure di trasmissione delle denunce attraverso la partecipazione del comune.

Particolare rilievo viene inoltre attribuito alla circolazione dello zucchero,

considerata come uno dei momenti fondamentali nella lotta alle sofisticazioni, consentendo tra l'altro agli operatori una migliore possibilità di rilevazione delle quantità sospette di prodotto.

Oltre a norme sull'inasprimento delle sanzioni, con particolare riferimento all'impiego di zuccheri, e sull'attività di vigilanza, si regolamenta l'aggiunta di zucchero da uva e si prevede una migliore disciplina dei vini spumanti, al fine di distinguere quelli di maggior pregio. L'ultima parte della proposta di legge, infine, che ripropone le norme contenute in quella presentata, nella passata legislatura, a firma Lobianco ed altri, è volta a porre riparo alla verificata insufficienza del personale degli organi pubblici, attualmente preposti al controllo e alla repressione delle frodi nel settore vitivinicolo. Data infatti la già ricordata norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, che pur configurando un vero e proprio trasferimento

di funzioni alle regioni, consente di individuare nella regione un organismo di coordinamento, si è ritenuto tra l'altro:

1) di consentire che le province svolgano i compiti di vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario, attribuiti loro dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, in collaborazione con i comuni, limitatamente ai prodotti vitivinicoli;

2) di affidare ai comuni il compito di istituire un'anagrafe vitivinicola, di controllare le denunce di produzione e le giacenze, di verificare i documenti di accompagnamento, in collaborazione con i competenti istituti di vigilanza.

È da rilevare che le disposizioni da ultimo considerate soddisfano anche un'esigenza di unitarietà, sul piano legislativo, poiché sono già operanti delle iniziative legislative regionali in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel testo modificato dalla legge 10 luglio 1971, n. 543, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotti mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve, ogni anno, entro il 6 settembre, per la quantità detenuta alla data del 31 agosto, ed entro il 31 dicembre per la produzione dell'annata, farne denuncia, in quattro copie, al comune competente per territorio.

I produttori di uve, nella denuncia, devono indicare, oltre al nome, cognome ed indirizzo, i dati catastali relativi alla superficie in ettari dei vigneti posseduti, distinta per coltura principale, per coltura secondaria e per ciascun tipo di impianto e le relative quantità di uve prodotte.

I produttori di vino devono anche indicare, nella denuncia, la gradazione del vino prodotto e le sostanze impiegate per l'arricchimento fino a due gradi alcolici, corredando la denuncia stessa con regolari fatture di acquisto di tali sostanze e in caso di produzione propria con altra idonea documentazione.

Le quantità denunciate debbono essere espresse in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti.

I comuni trasmettono entro il 19 settembre una copia delle denunce di giacenza ed entro il 20 dicembre una copia di quelle di produzione all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed agli organi regionali dell'agricoltura, competenti per territorio. La denuncia delle uve destinate alla trasformazione in

vino, dev'essere accompagnata da un giudizio di congruità espresso da un'apposita commissione operante presso gli stessi comuni.

Detta commissione, per l'espressione del giudizio di congruità, può avvalersi degli uffici tecnici della regione.

La commissione dev'essere istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e rinnovata ogni tre anni.

Le commissioni devono esprimersi entro trenta giorni.

Delle altre due copie, una rimane al comune presso il quale è stata inviata la denuncia, l'altra viene rilasciata al denunciante, previa vidimazione.

Detto giudizio di congruità ha per oggetto la denuncia di produzione dell'annata, tenuto conto della media delle tre annate precedenti della stessa azienda con riferimento al corrispondente andamento registrato nel territorio del comune per lo stesso vitigno.

Con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i modelli per le denunce di cui al presente articolo, nonché le modalità per il controllo di dette documentazioni e la composizione della commissione di cui al quarto comma ».

ART. 2.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato con legge 18 marzo 1968, n. 498, e con legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio. Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettiva-

mente, al comune ed all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio dello stesso. La terza figlia accompagna la merce e dev'essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto, nonché il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto trasportato e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o speditore deve accertare preventivamente la effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al secondo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente quarto comma ed annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli Istituti di vigilanza di cui al secondo comma, l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico, le iscrizioni sui registri possono essere com-

pletate settimanalmente; in tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli progressivamente numerati dal tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I predetti registri, nonché le bollette di accompagnamento, devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni, dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Chiunque trasgredisce gli obblighi di cui ai commi precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto a qualunque titolo detenuto.

Alla condanna consegue la pena accessoria prevista dall'articolo 30 del codice penale ».

ART. 3.

L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500 mila, ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate.

Qualora non siano previste autorizzazioni o licenze, il prefetto, su proposta dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, dispone la chiusura degli stabilimenti od esercizi fino a tre mesi.

Per tutte le altre infrazioni, il prefetto, con la procedura di cui al precedente comma, può disporre la chiusura degli stabilimenti o esercizi fino a sei mesi ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« ART. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni alla presente legge e sue successive modificazioni ed integrazioni ».

ART. 5.

All'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 87 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è svolta altresì direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che utilizza a tal fine proprio personale. Tale personale riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1959, n. 945 ».

ART. 6.

Nella preparazione dei vini è consentita l'aggiunta di zucchero di uva secondo le modalità previste per i mosti concentrati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per zucchero d'uva si intende la miscela equimolecolare di glucosio e di frutto-

sio sia sotto forma di sciroppo di zucchero ad alta densità e purificato, sia sotto forma cristallizzata proveniente dalla concentrazione e depurazione del mosto d'uva.

ART. 7.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Si intendono vini spumanti i prodotti definiti ai numeri 13 e 14 dell'allegato II del Regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è abrogato.

ART. 9.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« L'apposizione sulle etichette dei vini spumanti delle denominazioni " classico ", " grande spumante " è consentita soltanto per i vini spumanti non gassificati.

I vini spumanti, ad esclusione dei vini spumanti gassificati, possono inoltre recare le menzioni: " brut ", " extra dry ", " secco ", " semi secco ", " dolce " secondo le modalità previste dal paragrafo II del Regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Nella preparazione dei vini spumanti si applicano le disposizioni previste dal Regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al numero 13 dell'allegato II del Regolamento CEE n. 337/79.

Tuttavia, nella preparazione degli spumanti non a denominazione d'origine controllata e non a denominazione d'origine controllata e garantita devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) è vietato ogni arricchimento della partita, compreso quello previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del Regolamento CEE n. 358/79 citato nel comma precedente, con il saccarosio. Sono consentiti gli arricchimenti con mosto concentrato rettificato;

b) nella composizione dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio non può essere compreso il saccarosio, mentre è consentita la presenza del mosto concentrato rettificato ».

ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è abrogato.

ART. 12.

Per il vino spumante, diverso da quelli a denominazione d'origine controllata e a denominazione d'origine controllata e garantita, è fatto obbligo di indicare in lingua italiana, sul recipiente con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, stabilisce con proprio decreto le norme per la corretta indicazione dei requisiti di cui al precedente comma.

ART. 13.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque, fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, ovvero impiega antifermentativi non consentiti ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato.

Chiunque impiega sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e dei regolamenti comunitari è punito con una multa da uno a dieci milioni.

La pena di cui al secondo comma è ridotta ad un terzo se il fatto risulta di entità particolarmente lieve ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque produce, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni degli articoli 8, terzo e quarto comma; 9, primo comma; 10, 11, 12 e 13 del presente decreto e dei singoli disciplinari per gli spumanti a denominazione di origine controllata e

garantita è punito con la multa da uno a dieci milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque violi le indicazioni previste dall'articolo 8, primo comma, del presente decreto.

Alla condanna, nei casi di particolare gravità consegue la sospensione fino ad un anno dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione medesima.

La pena è diminuita nei casi di particolare tenuità ».

ART. 15.

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, primo e secondo comma, è punito con l'ammenda da 1 a 10 milioni di lire ».

ART. 16.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 11, primo e secondo comma, e 12 della presente legge consegue, oltre alla sanzione stabilita dall'articolo 30 del codice penale, la pubblicazione su almeno due quotidiani della sentenza, e l'informazione per radio e per televisione, e la chiusura, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni né superiore ad un anno, dello stabilimento nel quale i reati sono stati commessi.

ART. 17.

Nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ferme restando le specifiche competenze dello Stato e degli istituti ed enti interessati, è istituito un sistema di rilevazione e di controllo sulla pro-

duzione e sul commercio delle uve, dei mosti e dei vini per favorire il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in questa materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

ART. 18.

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinicoli previsto dalle leggi vigenti, le province, d'accordo con gli istituti di vigilanza competenti per territorio, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, svolgono i poteri ad esse attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni.

Le regioni attuano iniziative di coordinamento dei poteri di cui al precedente comma anche attraverso la definizione di programmi annuali o pluriennali di rilevazione e di controllo, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei produttori del settore vitivinicolo di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

ART. 19.

I comuni:

1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, vini, vini speciali e prodotti derivati, provvedendo all'aggiornamento della stessa anagrafe;

2) riepilogano i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

3) esercitano il controllo per accertare la congruità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie coltivata a vite che della produzione denunciata;

4) collaborano con gli istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

5) provvedono, su incarico dei competenti istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

ART. 20.

Le regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo, istituiscono una commissione comunale o intercomunale composta da:

a) tre consiglieri comunali per ciascun comune, di cui uno della minoranza designati dai rispettivi consigli comunali;

b) tanti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale quanti sono i consiglieri comunali;

c) da rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 21.

Le regioni assegnano alle province, per le attività previste dal precedente articolo 17, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri sostenuti nel prestare la collaborazione, nonché ai comuni contributi annuali per le attività previste dal precedente articolo 18.

Le regioni, inoltre, assumono l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione degli ultimi quattro articoli della presente legge comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.

ART. 22.

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per consentire la concessione di contributi straordinari alle regioni in relazione alla fase di avvio degli interventi di cui ai precedenti articoli 18 e seguenti.

La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1984.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.